



Regione Umbria
Giunta Regionale

ALL. 1)

Direzione Salute e Coesione sociale
Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria

Avviso per l'assegnazione di contributi (buoni) "Family Help" per servizi di cura e sostegno educativo per famiglie o donne madri sole finalizzati ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro

Premessa

La Regione Umbria adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione:

- del Piano Sociale Regionale 2010-2012, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 368 del 19/01/2010;
- della legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 *"Disciplina per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- della Legge regionale 3 ottobre 2007, n. 28 *"Interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare e domiciliare"*;
- della Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 *"Sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia"*;
- della Deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2010, n. 405 *"Linee di indirizzo regionali per l'area diritti dei minori e delle responsabilità familiari"*;
- della legge regionale n. 13 del 16 febbraio 2010 *"Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia"*, che prevede fra le finalità anche quella di favorire la conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali;
- dell'Intesa in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro 12 ottobre 2012" (Repertorio Atti n. 119CU del 25.10.2012) Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità;
- della DGR n. 7 del 16/11/2013 recante *"Intesa in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro-Anno 2012 (Intesa 2) (repertorio Atti n. 119CU del 25.10.2012) Progetto family Help prosecuzione"*, con la quale è stata approvata, previo accordo con ANCI e UPI regionale (nota prot. uscita 32345 del 17/01/2013), la proposta di prosecuzione del progetto *Family Help (famiglie/persone in aiuto al lavoro di cura, a sostegno dei compiti familiari)"*, , prevedendo:
 - a) l'ampliamento del numero delle persone iscritte nell'elenco regionale 'Family help' secondo un iter procedurale prestabilito;
 - b) l'approvazione di un nuovo elenco di 'helper' da mettere a disposizione delle famiglie beneficiarie del contributo;
- della DD n. 6566 del 05/09/2013 con la quale è stato disposto l'ampliamento del nuovo elenco di 'helper';

Art. 1 Finalità generali

1. Il presente avviso finanzia l'attribuzione di contributi per servizi di cura e sostegno educativo a favore di famiglie o donne madri sole al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e

lavoro e per consentire la partecipazione e/o la permanenza delle donne nel mercato del lavoro con l'obiettivo di ridurre la disparità e creare le condizioni necessarie per una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Art. 2 Scadenze programmate per la presentazione delle domande

1. Il presente avviso resta in vigore fino al 31 dicembre 2014, le domande possono essere presentate a partire dal 015/12/2013. L'avviso è soggetto ad integrazioni, aggiornamenti e proroghe qualora necessarie per la migliore attuazione dello stesso e/o al fine di rispondere a nuovi obiettivi e finalità.
2. La prima scadenza programmata per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2014, le successive scadenze programmate avranno la cadenza che di seguito si riporta:
 - 31 marzo 2014
 - 30 giugno 2014
 - 31 ottobre 2014
 - 31 dicembre 2014
3. Le risorse disponibili per il presente avviso sono pari a complessivi euro 215.582,90 oltre alle residue risorse già stanziare e ripartite/trasferite alle Zone Sociali per l'avviso 2012 (DGR n. 273 del 13/03/2012), le domande saranno soddisfatte fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
4. Le risorse di cui al punto 3, stanziare per il presente avviso, sono assegnate alle 12 Zone sociali del territorio regionale, in base ai seguenti criteri:
 - a) 50% in base alla popolazione residente in ciascuna zona sociale;
 - b) 50% in base al numero di famiglie residenti in ciascuna zona sociale;le risorse assegnate e da trasferire (nei termini di disponibilità contabile delle risorse) alle zone sociali sono, pertanto, le seguenti:

Zona sociale Città di Castello	€	18.266,79
Zona sociale Perugia	€	46.869,27
Zona sociale Assisi	€	14.619,70
Zona sociale Marsciano	€	13.846,58
Zona sociale Panicale	€	13.918,26
Zona sociale Norcia	€	3.016,18
Zona sociale Gubbio	€	13.419,44
Zona sociale Foligno	€	23.555,01
Zona sociale Spoleto	€	11.608,84
Zona sociale Terni	€	33.098,86
Zona sociale Narni	€	12.965,60

Zona sociale Orvieto	€	10.398,37
TOTALE	€	215.582,90

5. Le risorse assegnate, di cui al comma 4, vanno ripartite in parti uguali per ogni scadenza riportata al punto 2).
Per soddisfare le eventuali maggiori domande pervenute rispetto a ciascuna scadenza programmata è possibile attingere al budget di risorse della successiva scadenza per un massimo del 30% di risorse afferenti alle medesima scadenza.
Se, malgrado ciò, rimangono domande che non possono essere soddisfatte entro la singola scadenza programmata (per mancanza di copertura finanziaria) esse andranno prese in esame nella successiva fino all'ultima scadenza del presente avviso.
6. Alle risorse di cui al punto 3, stanziare per il presente avviso, sono aggiunte gli eventuali residui a valere sull'avviso ex DGR n. 273 del 13/03/2012 e trasferite alle Zone sociali.

Art. 3 Tipologie degli interventi e loro erogazione

1. Con il presente avviso si attribuiscono contributi per l'acquisto di servizi integrativi a quelli tradizionali presenti sul territorio regionale, per la cura e l'educazione dei bambini e dei ragazzi e la cura degli adulti.
I servizi oggetto del presente avviso sono costituiti da prestazioni di lavoro occasionale, svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro, in modo discontinuo e saltuario a carattere occasionale o di breve durata, erogate dagli iscritti nell'elenco regionale "*Family help*" e necessarie all'espletamento dei compiti di cura propri della famiglia, riferite alle due sezioni sotto elencate:
 - a) servizi di cura per i minori, quali:
 1. attività di cura della persona compreso il nutrire, il lavare e vestire il minore, a seconda dell'età del medesimo;
 2. attività di accompagnamento a scuola, ad attività sportive, ad attività di gioco sia all'aperto, sia in strutture del territorio dedicate o per altre necessità;
 3. attività di supporto nei compiti a casa o correlati alla gestione della casa;
 4. attività ludiche in generale e compatibili con la brevità dei tempi delle prestazioni previste dal presente avviso.
 - b) servizi di cura per adulti in difficoltà, quali:
 1. attività di cura della persona compreso il nutrire, lavare e vestire la persona, a seconda delle diverse età e situazioni dell'adulto;
 2. attività di accompagnamento legate alle diverse esigenze (visite mediche, commissioni pratiche, ecc.);
 3. attività connesse alle esigenze di fare la spesa;
 4. attività ricreative.
2. Sono in ogni caso escluse le prestazioni di tipo specialistico e infermieristico.
3. Si può usufruire del contributo sia per l'acquisto dei servizi volti a conciliare l'attività lavorativa con quella di cura dei figli o di altri familiari, che per l'acquisto di servizi volti a consentire la

partecipazione ad attività formative finalizzate all'ingresso nel mercato del lavoro e alla crescita professionale.

Art. 4 Ammontare del contributo

1. I contributi verranno attribuiti a famiglie e a donne madri sole, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, da utilizzare per l'acquisto di buoni lavoro INPS per prestazioni e servizi di cura e sostegno educativo erogati dai soggetti iscritti all'elenco regionale "Family Help".
2. L'entità del contributo concesso corrisponde al valore di n. 100 buoni lavoro INPS per l'acquisto dei servizi di cui all'articolo 3. E' ammessa la possibilità di richiedere un numero inferiore di buoni lavoro è ciò dovrà essere specificato nella domanda del contributo di cui all'art. 6.
3. Il valore di un singolo buono lavoro INPS è di euro 10,00 lorde orarie, comprensive di contribuzione in favore della Gestione separata dell'INPS e l'assicurazione all'INAIL e pari ad un valore netto a favore del prestatore di euro 7,50, per l'acquisto di un servizio di cura della durata di un ora. Tale importo è indipendente dal numero delle persone per le quali il servizio di cura viene prestato.
4. L'utilizzo dei buoni lavoro regola il rapporto diretto tra prestatore e la famiglia o persona che utilizza la prestazione.
5. L'ammontare del contributo per ogni buono lavoro INPS viene attribuito al richiedente in base alle seguenti fasce ISEE:
 - a) euro 10,00 (pari al 100% valore lordo complessivo del buono lavoro INPS), se l'ISEE è tra euro 0,00 e euro 15.000,00;
 - b) euro 6,00 (pari al 60% del valore lordo complessivo del buono lavoro INPS), se l'ISEE è tra euro 15.001,00 e euro 23.000,00. La parte rimanente di euro 4,00 (pari al 40% del valore lordo complessivo del buono lavoro INPS) rimane a carico del soggetto richiedente.
4. I contributi per l'acquisto dei buoni lavoro INPS di cui all'articolo 4 devono essere utilizzati esclusivamente per i servizi prestati dagli iscritti nell'elenco regionale "Family Help", pubblicato sul portale regionale (www.regione.umbria.it) e in quelli istituzionali di tutti Comuni delle 12 zone sociali del territorio regionale.

Art. 5 Requisiti di ammissione della domanda

1. Il richiedente deve possedere, alla data della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a) essere residente nel territorio regionale;
 - b) avere figli in età minore fino a 14 anni e/o avere una persona adulta bisognosa di cura, una persona anziana (ultra 65 enne) o disabile ai sensi della legge n. 104 del 05/02/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", anche non facente parte del nucleo familiare anagrafico comunque legata da vincolo di parentela (diretta e collaterale) o di coniugio;

- c) essere titolare di contratto di lavoro oppure essere iscritto ad un corso di formazione per l'inserimento lavorativo e/o di qualificazione professionale;
 - d) avere un ISEE fino ad euro 23.000,00, secondo le fasce di cui all'art. 3.
2. Qualora, in corso di utilizzazione del contributo, si verificasse la modifica o il venir meno di uno dei requisiti, occorrerà darne comunicazione all'Ufficio referente della Zona sociale interessata, che deciderà se sospendere l'utilizzo del contributo o revocare i buoni non utilizzati.
 3. Non sarà ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa famiglia/persona nell'arco di validità del presente avviso.
 4. Anche coloro che hanno già beneficiato di contributo a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui alla DGR n. 273 del 13/03/2012, possono presentare istanza ai sensi del presente avviso.

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda può essere presentata entro le scadenze del presente avviso fissate dall'articolo 2 e comunque fino al 31 dicembre 2014, presso il Protocollo del Comune di residenza del richiedente il quale provvede, per l'istruttoria e la concessione del contributo, all'invio al Comune capofila della zona sociale.
2. La richiesta di contributo, da compilare in base alla modulistica (allegato 1 al presente avviso e parte integrante e sostanziale del medesimo), deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) fotocopia del documento di identità del richiedente;
 - b) attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
3. Le domande vanno presentate al Comune di residenza del richiedente, con una delle seguenti modalità:
 - tramite posta,
 - tramite posta certificata
 - consegnata a mano.

Per l'avvenuta consegna fa fede il timbro di arrivo all'ufficio protocollo del Comune di residenza presso il quale è stata presentata la domanda e, nel caso di spedizione per posta, fa fede la data di spedizione riportata sul timbro postale. La domanda presentata attraverso la posta elettronica certificata (PEC) deve essere inviata all'indirizzo del Comune di residenza (indicato nel sito istituzionale) e comunque la domanda deve essere redatta secondo la modulistica di cui all'allegato 1). Il rispetto dei termini di presentazione delle domande, come definiti all'articolo 2, costituisce condizione per l'ammissibilità della domanda. L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 7 Ammissibilità e valutazione

1. Dopo ogni scadenza indicata al precedente art. 2, previa verifica di ammissibilità, viene effettuata la valutazione delle domande ritenute ammesse.
2. La domanda è ritenuta inammissibile se:
 - a) non è compilata, sulla apposita modulistica, in ogni sua parte e non è corredata con i documenti e le dichiarazioni previste nella stessa;
 - b) se non pervenuta entro i termini previsti;
 - c) il richiedente non è in possesso di tutti i requisiti previsti al precedente art. 5. Al mutare delle condizioni di cui all'art. 5, qualunque sia stato il motivo di non accoglimento della domanda presentata precedentemente, è comunque possibile presentare una nuova domanda.
3. Le domande ammissibili sono sottoposte a valutazione dal Comune capofila della Zona sociale.
4. La valutazione è operata sulla base dei criteri riportati nella griglia allegata (allegato 2), costituente parte integrante del presente avviso, che attengono:
 - a) alla situazione familiare a carico del richiedente punti 45 su 100
 - b) alla situazione lavorativa del richiedente punti 35 su 100
 - c) alla situazione economica familiare risultante dall'ISEE punti 20 su 100Con riferimento a coloro che hanno già beneficiato del contributo a valere sull'avviso dei cui alla DGR n. 273 del 13/03/2012, vengono sottratti 5 punti del punteggio complessivo ottenuto applicando i criteri suddetti.

Art. 8 Graduatoria

1. Entro 20 giorni da ogni scadenza, di cui all'art. 2 per ogni Zona sociale viene stilata apposita graduatoria, successivamente approvata e pubblicata nell'albo pretorio online dei Comuni della Zona e trasmessa, tramite PEC, alla Regione.
2. L'esito dell'ammissibilità e valutazione viene comunicato per iscritto dal Comune capofila della Zona all'interessato, unitamente alle modalità e ai termini per il ritiro della modulistica necessaria per la rendicontazione (allegato 3), alle informazioni utili per la consegna dei buoni lavoro.
3. I buoni INPS devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla consegna. Tale termine può essere prorogato per un periodo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione al Comune e successiva autorizzazione, solo nel caso in cui i buoni non siano stati utilizzati per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario.
4. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, è proponibile ricorso avverso la medesima, al Servizio competente del Comune capofila della Zona sociale.

Art. 9 Modalità di erogazione del finanziamento

1. A seguito della approvazione della graduatoria il Comune capofila della Zona sociale adotta gli atti per la liquidazione a favore dell'INPS delle risorse previste e acquisisce i 'buoni lavoro INPS' da consegnare ai soggetti beneficiari del contributo.

2. L'utilizzo dei 'buoni lavoro INPS' deve esser rendicontati utilizzando l'apposita modulistica dando conto anche del/i tipo/i di servizio, dell'orario e della data in cui si è/sono svolto/i i servizi medesimi, nonché del nominativo della persona scelta dall'elenco "Family Help" per effettuare le prestazioni.
3. La rendicontazione, così come descritta al punto 2, deve essere presentata ai Servizi comunali del Comune capofila della Zona sociale oppure del Comune di residenza al termine del piano di utilizzo dei buoni e da questi trasmessa in copia alla Regione.
4. In caso di mancata presentazione della rendicontazione il Comune capofila della Zona sociale avvia le procedure di revoca totale del contributo concesso.
In caso di rendicontazione incompleta viene richiesta la sua integrazione; in caso di rimanente incompletezza della rendicontazione, il Comune capofila della Zona sociale avvia le procedure di revoca totale o parziale del contributo concesso.

Art. 10 - Controlli

1. Il Comune capofila della Zona sociale effettuerà le verifiche e i controlli a campione della veridicità delle autocertificazioni prodotte dai beneficiari, per almeno il 10% dei medesimi, in ogni momento, potrà disporre ulteriori accertamenti e controlli, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*".
2. Nel caso in cui sia accertata, a seguito di controlli, l'inesistenza o la cessazione delle condizioni che hanno comportato il beneficio, il Comune capofila della Zona sociale provvede alla sua revoca ed, eventualmente, al recupero di quanto indebitamente erogato.

Art. 11 – Monitoraggio

1. Il Comune capofila della Zona sociale è tenuto a fornire al Servizio "*Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria*" della Direzione regionale "*Salute e Coesione sociale*" al primo semestre e alla scadenza del presente avviso i dati e le informazioni utili al monitoraggio del progetto sperimentale "*Family help (famiglie persone in aiuto al lavoro di cura, a sostegno dei compiti familiari)*" relativo al presente avviso.
2. Le informazioni di cui al 1 comma riguardano in particolare i seguenti dati:
 - ammontare delle risorse impiegate per la concessione dei contributi;
 - richieste di contributo pervenute e richieste ammesse al contributo;
 - dati attinenti all'utilizzo dell'elenco regionale "family help";
 - numero di contributi concessi;
 - tipologia dei servizi per i quali è stato concesso il contributo.
3. La Regione si riserva di effettuare eventuali controlli presso i comuni capofila della Zona sociale relativi al presente avviso.

**Art. 12 - Informativa art. 13 del d. lgs 196/2003 ss.mm.ii.,
Codice in materia di protezione dei dati personali**

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ss.mm.ii. i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento connesso al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 4 del presente avviso. Secondo quanto previsto dalla citata normativa, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. L'utilizzo dei dati che riguardano il richiedente ha come finalità la gestione di tutta la procedura finalizzata alla concessione del contributo di cui all'articolo 4 del presente avviso. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio e ai richiedenti competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice che potranno essere esercitati presso il titolare o i responsabili del trattamento come indicato nel sito istituzionale del Comune capofila della Zona sociale territorialmente competente.

Art. 13- Informazioni sull'avviso

1. Il presente avviso e la modulistica allegata sono reperibili presso:
 - i Comuni della Regione Umbria e nei rispettivi siti istituzionali;
 - il sito internet della Regione Umbria (www.regione.umbria.it) .